



COMUNE DI LABICO
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
35	30/06/2025

AREA 5 - TERRITORIO E PATRIMONIO-ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP

AREA 5 - TERRITORIO E PATRIMONIO-ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP

OGGETTO:	ORDINANZA PER DIVIETO USI IMPROPRI FORNITURA IDRICA POTABILE
-----------------	---

IL SINDACO

Vista la nota pervenuta da parte del Soggetto gestore della rete idrica comunale ACEA ATO2 S.p.A., acquisita al protocollo generale dell'Ente al numero 4578 del 2025, con la quale si invita questo Comune ad adottare apposita Ordinanza Sindacale volta a limitare, con l'approssimarsi del periodo estivo, l'utilizzo della risorsa idrica ai soli usi potabili ed igienico-sanitari;

Ritenuto, di dover intervenire per assicurare la regolarità del servizio e l'approvvigionamento di acqua potabile per gli usi di primaria necessità evitando qualsiasi uso improprio (innaffiamento giardini, lavaggio auto, pavimentazioni esterne, riempimento vasche, piscine...), confidando nella collaborazione della popolazione utente per un uso più razionale della risorsa idrica;

Considerato che, l'aggravamento della crisi idrica del periodo estivo, con l'uso incondizionato dell'acqua potabile e con la mancata erogazione della stessa potrebbe generare problemi di carattere igienico sanitario;

Ravvisata pertanto, la necessità di regolamentare un più appropriato uso dell'acqua potabile durante il periodo estivo, al fine di garantire una soddisfacente erogazione a tutte le utenze del territorio, in maniera tale da dover impedire abusi di qualsiasi genere e quindi limitare l'utilizzo della risorsa idrica erogata unicamente per scopi potabili e a fini igienico-sanitari;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in materia dei poteri e delle prerogative sindacali in ambito di eventi ed interventi indifferibili ed urgenti a tutela dell'interesse e dell'incolumità pubblica;

Visto l'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni e dei regolamenti comunali e provinciali e delle ordinanze sindacali;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, e qui interamente richiamate, **l'assoluto divieto, durante il periodo estivo, di utilizzo dell'acqua potabile proveniente dalla rete di distribuzione comunale per usi impropri e precisamente nei seguenti casi:**

- ☐ per irrigazione o simili di orti e giardini;
- ☐ per riempimento di ogni tipo di piscina mobile o da giardino;
- ☐ per lavaggio di automobili/cicli/motocicli;
- ☐ per qualunque uso ludico o che non sia quello del servizio personale.

ORDINA

Altresì, che i prelievi di acqua dalla rete idrica siano consentiti esclusivamente per normali usi domestici, ovvero per tutte le attività regolarmente autorizzate, le quali necessitano dell'uso di acqua potabile;
Di fare uso parsimonioso della stessa, limitando al massimo gli sprechi.

Sono esclusi dal presente atto gli annaffiamenti dei giardini pubblici, parchi ad uso pubblico e le aree cimiteriali, qualora l'organizzazione del servizio non consenta l'annaffiamento in orario notturno;

Sono esclusi dagli obblighi della presente ordinanza i prelievi di acqua dalla rete idrica potabile per i servizi pubblici e di igiene urbana, nonché i soggetti economici che impieghino l'acqua quale elemento indispensabile per la propria attività.

Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente disposizione.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

AVVERTE

Alla violazione dei divieti posti con il presente atto, si applicherà una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, fatti salvi nei casi più gravi o in caso di recidiva la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 c.p.;

Si incarica la Società Acea Ato2, anche congiuntamente con il personale della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, di effettuare controlli a campione per verificare il corretto uso dell'acqua potabile.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga data immediata ed adeguata diffusione ai cittadini del Comune di Labico, mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e affissione di manifesti riportanti la presente nelle principali vie e luoghi di aggregazione del Comune di Labico;

Che copia della presente venga trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale, alla Polizia Municipale, al Comando Carabinieri Stazione di Labico e ai competenti uffici dell'Acea ATO2 S.p.A., per prendere visione di quanto disposto e per gli eventuali provvedimenti di competenza;

Di trasmettere la presente Ordinanza al Prefetto di Roma.

Si informa, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto, ovvero entro 120 giorno al Capo dello Stato. L'inoltro del ricorso non sospende comunque l'efficacia della presente Ordinanza

IL SINDACO
Daniilo Giovannoli

IL SINDACO
GIOVANNOLI DANILO / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente